

Publicato il 21/02/2025

N. 01151/2025 REG.PROV.CAU.
N. 12945/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12945 del 2024, proposto dalla Sig.ra

-*OMISSIS*-, rappresentata e difesa dall'avvocato *Fabrizio Bloise*, con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia.

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Nairobi, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.

per l'annullamento

- previa tutela cautelare -
- del provvedimento del -*OMISSIS*- di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio.
- di ogni atto presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto, nella parte ove lede la destinataria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che

- sussiste il *periculum in mora* che la richiedente rischi di non poter frequentare
- nel corrente anno accademico - il programmato Corso di Laurea in *Maritime Science and Technology* presso l'*Università degli Studi di Genova*;
- quanto al *fumus boni iuris* , le argomentazioni addotte dalla ricorrente – come corroborate nella *memoria* depositata il 12/2/2025 – appaiono, *prima facie*, plausibili.

Considerato che si ravvisa l'opportunità di accogliere l'istanza cautelare, ordinando alla Sede di Nairobi il *riesame in contraddittorio* con l'interessata - entro il 24/2/2025 - atteso che il provvedimento impugnato risulta emesso *inaudita altera parte*, non essendo stato preceduto dal prescritto *preavviso di rigetto* ex art. 10- *bis* L 241/1990 e la relativa omissione - non surrogabile dal *colloquio consolare* ex art 4, comma 2 del DM 11/5/2011, peraltro *facoltativo*, avvenuto in data 19/9/2024 - non le ha consentito di formulare le proprie motivate *controdeduzioni* sin dalla fase *endoprocedimentale*, rinviando al merito la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta - *Quater*) accoglie l'istanza cautelare della ricorrente e – per l'effetto - dispone il riesame

dell'impugnato diniego di visto per motivi di studio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa all'udienza camerale del 18/3/2025 l'esame dell'esito del riesame disposto con la presente ordinanza.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

Giovanni Petroni, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Maria Giordano

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.